Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Como e Varese
Valutazioni Ambientali

Class. 6.3

Fascicolo 2019.4.43.46

Spettabile

COMUNE DI ROVELLO PORRO
PIAZZA RISORGIMENTO 3
22070 ROVELLO PORRO (CO)
Email: comune.rovelloporro@pec.provincia.como.it

Oggetto : Osservazioni sul Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante parziale al PGT vigente, in seguito alla revisione del Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura – Comune di Rovello Porro. Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS del 17.06.2019 ore 10.00.

In riferimento alla nota prot. ARPA n.80140 del 20/05/2019 (Vs. prot. n. 5717 del 17/05/2019) di convocazione della conferenza di verifica e di comunicazione di messa a disposizione della documentazione sul sito web comunale e sul sito SIVAS della Regione Lombardia, con la presente si riportano le osservazioni formulate da questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e si precisa che le stesse non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici

Premessa:

Il P.G.T. del Comune di Rovello Porro è stato approvato con DCC n. 28 del 30/07/2009 (pubblicato sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 46 del 18/11/2009) e modificato da tre varianti parziali.
Obiettivo della presente variante è quello di approvare i contenuti e le indicazioni normative di cui al Piano Particolareggiato di Attuazione (PPA) del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Torrente Lura, di cui il Comune fa parte, approvato con Deliberazione di Assemblea Consortile di presa d'atto n. 20 del 17/12/2018. Di fatto, l'elaborazione tecnica del PPA è affidata al Consorzio, affinché costituisca una strategia organica d'azione, ma la competenza di adottare il piano spetta ai singoli Comuni, per il rispettivo territorio.

Il PPA Parco Lura si pone l'obiettivo di costruire un progetto unitario sugli spazi aperti inseriti nel proprio perimetro per definire una nuova visione al futuro e dare continuità all'esperienza di gestione, di pianificazione e di progettazione condotta dal Consorzio Parco nell'ultimo ventennio, attraverso l'omogeneizzazione delle regole per la gestione delle zone agricole e boschive facenti parte del bacino del torrente Lura e relativo reticolo idrico minore e rivedendo i perimetri e gli azzonamenti del Piano (rettifiche, ampliamenti e raccordi normativi).

Il PPA prevede 4 strategie principali, fortemente interconnesse:

1. rafforzare l'ambito fluviale, ricostruendo la continuità di tutela lungo tutta l'asta del torrente Lura e dei suoi affluenti (Livescia) e dando corpo e spessore agli ambiti di protezione, laddove siano disponibili spazi aperti adiacenti al torrente ed interni o esterni all'ambito vallivo;
2. definire corridoi ecologici territoriali, attraverso una strategia di connessione est ovest dell'ambito centrale del Lura con i contesti agricoli e naturali ad est (sistema delle Groane e della ex Brughiera Briantea) e ad ovest (sistema dei boschi di Appiano Gentile, del Rugareto, corridoio ecologico del Villoresi, e del PLIS dei Mughetti);
3. sviluppare una gestione del Parco in parte diversa dall'attuale, in cui il Parco si evolve per comprendere alcune piane agricole, con una diversa definizione e trattamento normativo delle aree agricole di valle rispetto a quelle agricole di pianura asciutta, caratterizzate da insediamenti più diffusi e da modalità di sfruttamento agricolo più intensivo;
4. mettere in relazione il sistema delle centralità del Parco, di carattere fruitivo con il sistema dei percorsi e con la connessione di questi da una parte con sistemi territoriali di fruizione più ampi (ciclovie, Lura, Olona, Villoresi, Greenway Pedemontana) ed i parchi attigui (Groane, ex Brughiera Briantea), dall'altra con la creazione di anelli di fruizione locale, che si relazionino con il tracciato principale nord-sud del Parco.

Gli aspetti progettuali del PPA riguardanti il Comune di Rovello Porro sono sintetizzati negli elaborati grafici: Tav. 01b *Perimetri del PLIS del Lura* e Tav. 9 *Disciplina delle aree_Rovello Porro*, nonché nelle Norme tecniche d'attuazione, costituite da un articolato di carattere generale, per le procedure e per la regolamentazione d'uso, e da norme specifiche per le singole zone.

Nel merito la presente variante prevede:

- da una parte, di recepire il perimetro degli ampliamenti del Parco proposti dal PPA, definendo puntualmente le geometrie sulla scorta degli approfondimenti operati dal piano stesso e sulle risultanze effettive dello stato dei luoghi;
- dall'altra di recepirne la nuova normativa, comune peraltro a tutte le Amministrazioni aderenti al Consorzio. In generale viene perseguito l'obiettivo di semplificazione normativa, prevedendo all'interno delle aree del Parco l'applicazione della sola normativa di PPA con tuttavia la cautela di applicare, in caso di eventuale sovrapposizione normativa (aree per servizi, edifici residenziali in zona agricola etc.) la norma più restrittiva.

Secondo quanto riportato nel Rapporto preliminare, la variante non introduce elementi di influenza rispetto ad altri P/P gerarchicamente ordinati, si pone in continuità con gli obbiettivi di salvaguardia istituiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e non comporta nuovo consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 e s.m.i.
Le previsioni di piano non si pongono in contrasto con l'obiettivo prioritario d'interesse regionale per la difesa del suolo individuato dal PTR *"Area di esondazione controllata del torrente Lura"*, in quanto il PPA recepisce il tema delle aree di laminazione del Lura.
La riduzione areale del PLIS, riguardante la porzione di concentrazione volumetrica di circa 4.632 mq dell'Ambito PII 2, portano la superficie comunale totale destinata a Parco dal PPA 2018 a 828.895 mq.

Valutazioni tecniche:

La variante comporta la riformulazione dell'art. 47 – PARCO DEL LURA, contente la norma d'ambito del PLIS, attraverso il recepimento della disciplina del PPA, con rimando diretto agli elaborati grafici dello stesso che faranno parte integrante del PGT e il rinvio all'applicazione della Norma più restrittiva in caso di discordanza tra la normativa specifica di PGT e quella contenuta nel PPA.

Viene eliminato l'Elaborato 13 del Piano delle Regole (PdR) in quanto riporta l'azzonamento del PPA approvato nel 2005 (tavola 4.08/Saronno).
Relativamente alla coerenza tra le previsioni del PPA e gli obiettivi del PGT, si segnala che:

- la porzione di concentrazione volumetrica di circa 4.632 mq dell'Ambito PII 2, prevista in attuazione del Programma Integrato di Intervento (PII n. 2), viene esclusa dal perimetro del Parco;
- l'Ambito sportivo di via Madonna viene mantenuto all'esterno del perimetro del Parco, in coerenza sia con il vigente PPA che con la nuova proposta di ampliamento, che si sviluppa sul comparto a nord ed est del centro sportivo. Si tratta più che altro di una rettifica dell'azzonamento, in quanto il PGT già contempla le aree del PLIS in ampliamento.

La variante proposta intende favorire un maggior sviluppo sostenibile e la coerenza normativa in un territorio che presenta caratteristiche omogenee legate al sistema idrico fluviale e a caratteristiche peculiari del paesaggio agricolo e boschivo.
Si introducono maggiori tutele agli spazi aperti, in particolare per le aree agricole a valenza naturalistica (rimboschimento e realizzazioni di siepi e filari e sistemi verdi a tutela delle visuali paesaggistiche e dell'orditura storica delle aree agricole) e si promuove il raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60 e 2000/70 in materia di qualità delle acque e riduzione del rischio idraulico.
Le componenti ambientali, già analizzate nella Valutazione Ambientale Strategica del PGT vigente, non subiscono modifiche.

In merito alle Aree degradate da riqualificare dettagliate nelle Azioni di progetto (Allegato NTA del PPA), si ricorda che:

- riguardo alla movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.
  Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU (Allegato 8 del citato DPR). Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati, assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo);

- qualora l'utilizzo pregresso delle aree oggetto di trasformazione abbia potuto comportare una potenziale insalubrità del suolo, a causa di abbandono di rifiuti, discariche, sversamenti di sostanze pericolose ecc., si ricorda che dovrà essere effettuata un'indagine ambientale preliminare dell'area per la verifica della salubrità dei suoli e dell'eventuale falda idrica, ai fini del giudizio di risanamento, di cui al punto 3.2.1. del Regolamento Locale di Igiene. Si demanda all'Amministrazione Competente la possibilità di richiedere una valutazione in contraddittorio del Piano di Indagine Preliminare con ARPA.
  La scelta dei parametri da indagare sarà in funzione dei centri di pericolo noti e in funzione delle lavorazioni pregresse. I risultati dell'indagine dovranno essere confrontati con le CSC della Tabella 1 e 2 allegato 5 della parte 4 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in funzione della destinazione urbanistica individuata dal Comune.
  Qualora, invece, si manifestassero evidenze tali da far presupporre una potenziale contaminazione del suolo e

sottosuolo del sito, dovranno essere adottate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

In merito alle Aree da mitigare descritte nelle Azioni di progetto (Allegato NTA del PPA), ovvero una serie di aree interne o immediatamente esterne al PLIS che producono un impatto visivo o acustico, in contrasto con il contesto naturalistico, agricolo e boschivo del Parco, si ricorda che nella progettazione delle piantumazioni mitigative a carattere paesaggistico-ambientale dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica della vegetazione, prevedendo l'utilizzo di specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone. Si potrà far riferimento alla D.g.r. n.VIII/7736 del 24.07.2008 con cui Regione Lombardia ha emanato la lista delle specie alloctone vegetali da monitorare, contenere ed eradicare (allegato E).
Riguardo alla realizzazione di terrapieni di protezione visiva si segnala invece la *D.g.r.* n. VI/6586 del 19 dicembre 1995 "*Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica sul territorio della Regione*".

Si auspica inoltre che il Comune di Rovello Porro, in occasione della prima revisione generale del PGT, provveda a rivedere la zonizzazione comunale relativamente a quelle porzioni di territorio, ricomprese nel perimetro del Parco o nelle zone adiacenti allo stesso, che presentano caratteri di incompatibilità con il contesto agricolo e naturalistico da valorizzare, provvedendo, laddove necessario e/o indispensabile alla riclassificazione delle stesse.
Si suggerisce inoltre di incentivare, come peraltro previsto a livello normativo nazionale e regionale, la riduzione dell'uso di fonti energetiche non rinnovabili e delle emissioni di gas climalteranti, nonché il risparmio energetico, e, si ricorda, che per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore per ottimizzare le performance ambientali ed energetiche.
In applicazione della Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31, si ricorda la necessità di implementare l'efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna, al fine di contrastare l'inquinamento luminoso che potrebbe risultare impattante sulla fauna selvatica del Parco.

Conclusioni:
Indipendentemente dalla scelta di sottoporre la variante a VAS, la cui valutazione spetta all'Autorità Competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente, si raccomanda di porre in atto strategie di sviluppo compatibili con gli ecosistemi nel rispetto delle normative richiamate.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisa Nava

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Anna Maria Monguzzi
Verificato: Dott. Camillo Foschini
Visto: Il Direttore del Dipartimento Dott. Adriano Cati